



CONTRATTO DI SERVIZIO

La presente scrittura privata, annulla e sostituisce il precedente contratto di servizio del 30/11/2007 acquisito al prot. 356 del Consorzio C.I.S.S., con valore ad ogni effetto e conseguenza di legge, redatta in triplice originale, tra:

il C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI, in persona del presidente del C.d.A. e legale rapp.te pro tempore, Carmine De Luca, dom.to per la carica presso la sede legale in Napoli 80143, presso la IN.CO.FARMA S.p.A., codice fiscale e partita IVA 04668711213, attualmente in trasferimento presso il Centro Direzionale Isola C9 scala A int. 80 Torre Giulia, il quale dichiara di intervenire, come in effetti interviene nel presente atto giusti poteri conferitogli dallo Statuto, nonché delibera di C.d.A. del 26/07/2007, e successiva delibera di assemblea consortile del 11/12/2013 con la quale è stato fornito apposito mandato in base a quanto deliberato, di seguito denominato in breve CISS,

e

la IN.CO.FARMA S.p.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rapp.te pro tempore, Lorenzo Di Iorio, dom.to per la carica presso la sede legale della società in Napoli 801430, al Centro Direzionale Isola C9 int.80 16° piano, Torre Giulia, codice fiscale e partita I.V.A. 05029881215, il quale dichiara di intervenire, come in effetti interviene nel presente atto giusti poteri conferiti dallo Statuto della società e dalla delibera del C.d.A. del 03/03/2005, di seguito denominata anche società,

nonché

la **SOCIGESS S.p.A** in persona del presidente del cdA e legale rappresentante pro tempore, Francesco Lauretano, dom.to per la carica presso la sede legale della società in Sessa Aurunca (Ce) 81037, alla via dei Pini Parco Svedese, Baia Domitia, codice fiscale e partita I.V.A. 02903880611, il quale dichiara di intervenire, come in effetti interviene nel presente atto giusti poteri conferiti dallo Statuto della società, di seguito denominato anche socio privato.

A)

Ja



Premesso

- che in data 19/01/2004 veniva costituito tra i comuni di Castel Volturno, Comune di Caivano, Cercola, Gricignano di Aversa, Palma Campania, Poggiomarino, Rocca Bascerana, Sant'Arpino, Terzigno, il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio sanitari denominato in breve C.I.S.S..
- che il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari a seguito di procedura ad evidenza pubblica ha individuato come partner privato di maggioranza la SOCIGESS S.p.A per la costituzione della Società mista per azioni pubblico-privata, giusta determina di aggiudicazione n°2 del 15/12/2004 e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CISS n°55 del 16/12/2004;
- che con atto per notaio Alessandra Del Balzo del 17/02/2005, rep. 145159, racc. 19972 si costituiva tra il Consorzio CISS e la SOCIGESS S.p.A la società mista pubblico-privata denominata "IN.CO.FARMA S.p.A.";
- che nella seduta del C.d.A. della IN.CO.FARMA S.p.A. del 03/03/2005, verbale n.1 si procedeva alla nomina dell'Amministratore delegato nella persona del sig. Lorenzo Di Iorio;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 1 / 113-bis, comma 5, del D.Lgs. 267/00 ss.ii.mm. è necessario regolamentare l'affidamento del servizio relativo alla gestione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire autonomia gestionale e raggiungimento degli obiettivi per i quali il Consorzio è stato costituito;
- che con delibera di consiglio di amministrazione del 01/06/2007 del Consorzio CISS è stata deliberata la risoluzione del vecchio contratto di servizio e la rimodulazione del nuovo contratto, secondo quanto indicato nella suddetta delibera di consiglio di amministrazione;
- che ad oggi hanno aderito al Consorzio CISS n.17 Comuni: Acerra (Na), Caivano (Na), Castel Volturno (Ce), Cercola (Na), Gricignano d'Aversa (Ce), Palma Campania (Na), Poggiomarino (Na), San Nicola La Strada (Ce), S.







Antonio Abate (Na), Roccabascerana (Av), Sant'Arpino (Ce), Somma Vesuviana (Na), Terzigno (Na), Villaricca (Na), Ottaviano, Cesa (Ce), Calvizzano (Na).

- che a seguito di proposta di modifica del contratto di servizio ns. 356 del 30/11/2007 da parte del Socigess SpA acquisito al prot. 1397 del CISS del 24/10/2013, con verbale del Cda del CISS del 22/11/2013 e successivo verbale di Assemblea consortile CISS del 11/12/2013, si deliberava la modifica dell'art.6 del contratto di servizio prot. 356 del 30/11/2007, così come di seguito specificato all'art.6.

Tanto premesso, tra le parti come sopra indicate, generalizzate e costituite si conviene e si pattuisce quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa è patto e costituisce il presupposto da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente scrittura ed annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti e loro integrazioni.

Art. 2 - Oggetto del Servizio

Il presente contratto di servizio regola i rapporti tra il Consorzio CISS e la IN.CO.FARMA S.p.A., società affidataria del servizio di gestione delle farmacie comunali nella titolarità dei comuni aderenti e il socio privato SOCIGESS S.p.A.

Il Servizio comprende: a) il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari; b) la produzione di prodotti officinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi e quanto altro consentito nel rispetto delle vigenti normative; c) l'effettuazione di test di autodiagnosi e di diagnosi ove consentiti. Senza pregiudizio di quanto previsto all'art. 6, comma 3, eventuali nuovi servizi potranno essere affidati previa relativa convenzione nel rispetto della normativa vigente e verranno disciplinati con separati atti e a condizioni a stabilirsi. Tali eventuali servizi potranno essere accessori o complementari o comunque connessi all'oggetto del presente

contratto. I servizi di cui innanzi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Consorzio, tenuto conto della copertura dei costi totali, nonché della congrua remunerazione del capitale investito.

Art. 3 – Tipologia e Caratteristiche del Servizio

Il Servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto e conseguenza di legge quale pubblico servizio e costituisce, pertanto, attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche che, come tale, per nessuna ragione potrà essere abbandonato e/o sospeso.

ART. 4 - Obiettivi da perseguire nell'espletamento del servizio

La società nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere l'uso corretto del farmaco; b) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio consortile iniziative d'educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale; c) mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio. La Società gestore si impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, ed efficienza del servizio.

La Società è tenuta, inoltre, a uniformare i propri criteri di gestione alla "Carta dei Servizi delle Farmacie" (di seguito per brevità Carta), allegata al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale. La società adotta le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto dei principi previsti nel presente articolo.

La società è tenuta ad osservare tutte le disposizioni cogenti in materia di erogazione del Servizio, anche in assenza o nelle more del formale recepimento del contratto di servizio. Il medesimo obbligo vale nel caso di modifica della Carta da parte del Consorzio CISS, previa intesa con la Società.

Art. 5 - Durata del contratto

Ferma la durata dell'aggiudicazione trentennale del servizio in conformità al bando di gara, il presente contratto ha la medesima durata. Tuttavia, qualora

intervenissero future disposizioni legislative riguardanti la durata dei contratti di servizio, anche tale contratto si intenderà adeguato ad detta eventuale durata fissanda ex lege. Alla sua scadenza lo stesso andrà rinnovato per ugual periodo e/o per un periodo inferiore o superiore se possibile per legge, previa relativa rideterminazione dei patti e delle condizioni ivi contenute.

Art. 6 – Profili economici inerenti il servizio

Il Consorzio CISS per l'affidamento del servizio di farmacie comunali parteciperà alla distribuzione degli utili e/o delle eventuali perdite della Inco.Farma S.p.a. nella misura del 25%, da distribuire dopo l'approvazione del bilancio di esercizio della società. Siffatta partecipazione si concretizza in conformità al piano di ammortamento presentato in sede di offerta dal socio privato che ha dichiarato di accollarsi in momentanea anticipazione tutti i costi per l'avvio e l'apertura delle farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti. Tuttavia, in considerazione dello sviluppo e dell'apertura delle nuove sedi, a modifica ed integrazione di quanto previsto all'art. 10 del capitolato d'oneri, in ottemperanza dell'offerta formulata dal privato aggiudicatario, sarà corrisposto da quest'ultimo (socio privato SOCIGESS) al Consorzio CISS, un canone complessivo di concessione fisso mensile.

Tale canone sarà versato nelle casse del Consorzio CISS da parte del solo socio privato (SOCIGESS spa) secondo la seguente formula: € 250,00 x 12 (mensilità) x (numero di farmacie gestite ed effettivamente funzionanti), per i soli anni 2014 e 2015, mentre a partire dall'anno 2016 l'importo del canone mensile fisso sarà innalzato ad € 500,00, gli importi dei canoni sono da intendersi inclusi iva come per legge.

Si precisa che, in aggiunta al canone mensile fisso sopra descritto, la Soc.I.Ge.SS. S.p.A corrisponderà al Consorzio C.I.S.S. Euro 100.000,00 iva inclusa una tantum per l'anno 2014 ed Euro 100.000,00 iva inclusa una tantum per l'anno 2015 da riportare in competenza economica dei bilanci societari rispettivamente negli anni 2014 e 2015, così come stabilito in sede di Assemblea consortile CISS del 11/12/2013.

Il socio privato, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla medesima deliberazione assembleare, per il solo anno 2013 è tenuto a versare l'importo complessivo maturato del canone di concessione di cui all'articolo 6 del contratto di servizio prot. n. 356 del 30/11/2007, pari a Euro 200.000,00 iva inclusa. Al raggiungimento di detta somma concorre il dividendo di Inco.Farma SPA che sarà conseguito nell'anno 2013 e verrà distribuito pro quota al Consorzio CISS nel 2014, previa approvazione del bilancio di esercizio della IN.CO.FARMA S.p.A. .

Al fine di garantire la salvaguardia economica e finanziaria del CISS, qualora i ricavi del Consorzio provenienti dal socio privato, e sommati agli eventuali dividendi conseguiti e distribuiti da parte della Inco.Farma SpA non dovessero comportare il raggiungimento della somma stimata di euro 100.000,00, per il mantenimento dei costi della struttura consortile, il socio privato Soc.I.Ge.SS. S.p.A. si impegna a versare la rimanente parte necessaria al raggiungimento dell'importo sopra stimato, il tutto al fine di consentire al Consorzio CISS il pareggio di bilancio, così come previsto per legge.

Il pagamento del corrispettivo della parte fissa sarà corrisposto entro 60 gg., come per legge, dalla data di ricevimento della fattura per quanto dovuto.

Si precisa che la parte di importo relativo al dividendo imputabile all'anno indicato, verrà distribuito dalla società dopo l'approvazione del bilancio di competenza e in ogni modo prima dell'approvazione del bilancio del Consorzio CISS.

Fermo restando quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia, al Consorzio potranno aderire ulteriori Comuni titolari di prelazione per l'apertura di nuove farmacie, che saranno affidate per la gestione del relativo servizio alla Società mista Inco.Farma S.p.A., secondo le modalità e le condizioni previste nel presente contratto. Fermo l'obbligo a carico del soggetto gestore di accollarsi, in momentanea anticipazione, tutti i costi per l'apertura di ogni singola/farmacia.

Art. 7 – Obblighi della società gestrice del servizio

La Società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e in ossequio al tipo di gestione proposta nell'offerta tecnica ed economica oggetto di aggiudicazione.

In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate. La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Consorzio si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli descritti nella Carta ed offerti in sede di aggiudicazione, in ragione delle evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà per il Consorzio di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della Società. Il Consiglio Amministrazione della Società adotta, entro il 30 ottobre di ogni anno, un Programma annuale nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire in relazione alle linee di sviluppo del Servizio, come disciplinato ai sensi del presente contratto. Il programma è inviato al Consorzio entro dieci giorni dall'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della di formulare osservazioni al Consiglio Consorzio può Società. Amministrazione della Società entro trenta giorni dal ricevimento del Programma. Le osservazioni dovranno essere recepite nel Programma, salvo motivato diniego del Consiglio di Amministrazione della Società mista.

Art. 8 – Controllo, verifiche e obblighi del Consorzio

Il Consorzio può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali delle Farmacie e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. Il Consorzio può eseguire indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio. I risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Consorzio nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di Amministrazione della Società, per la messa in atto delle opportune azioni correttive e/o migliorative. Il Consorzio verifica

periodicamente lo stato di realizzazione del Programma indicato all'art.7 e può formulare osservazioni sullo svolgimento del servizio che trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società. Le osservazioni del Consorzio dovranno essere tenute in debita considerazione nella predisposizione e/o variazione del Programma.

Il Consorzio è obbligato a porre in essere tutto quanto rientra nei suoi poteri per il raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato costituito ed in funzione dei quali il soggetto affidatario ha partecipato alla gara dallo stesso bandita, a tutela degli interessi generali del Consorzio e del soggetto gestore.

Art. 9 – Attività collaborative del Consorzio in relazione al Miglioramento gestionale del Servizio

Il Consorzio si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito della proprie competenze istituzionali.

Art. 10 - Garanzie

La Società provvederà in ogni caso alla stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Art. 11 – Responsabilità

La Società manleva il Consorzio da qualsivoglia danno che potesse eventualmente derivare a terzi nell'esecuzione del servizio, comunque eseguito.

Art. 12 - Subaffidamento

E' fatto divieto alla Società di subaffidare, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui è istituzionalmente incaricata.

Art. 13 - Inadempimenti e risoluzione del contratto

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento, sia che comporti l'applicazione di una penale, sia che possa determinare la risoluzione del contratto, dovrà essere contestato alla Società entro il termine ordinatorio di trenta giorni, decorrenti

dall'avvenuta conoscenza da parte del Consorzio. La Società avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito. Se la contestazione dovesse concludersi con la risoluzione del contratto e in caso di adesione alle vie legali, la stessa si intende efficace solo dal momento dell'esecutività della sentenza definitiva.

Nel caso di violazione anche di uno degli obblighi stabiliti nel presente contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 500,00 e il massimo di € 5.000,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti. Il provvedimento motivato di applicazione della penale è notificato alla Società in via amministrativa, restando, quindi, escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

Il Consorzio potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per comportamenti imputabili alla Società, siano state accertate: a) chiusura di un esercizio per oltre 30 giorni continuativi, non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata; b) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati; c) per mancato adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto di servizio.

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Consorzio all'eventuale risarcimento del danno, comporta, oltre che la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità dei Comuni Consorziati, la restituzione al Consorzio, ovvero al Comune consorziato titolare o al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili presenti nelle farmacie ed utili all'espletamento del Servizio e dei relativi rapporti di lavoro.

Il Consorzio o Il Comune consorziato titolare, corrisponderà alla società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, da determinarsi da un collegio peritale di cui all'art. 14 ovvero da un esperto/perito nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su richiesta della parte più

In the second

diligente, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti quali siano i beni e i diritti oggetto della restituzione ed il relativo valore.

La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativa al presente contratto, ad esclusione delle materie riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri.

La parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente a pena di nullità designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme alle indicazione almeno sommaria delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato.

La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà entro trenta giorni designare il proprio arbitro. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora la parte chiamata al giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato o gli arbitri indicati dalle parti non raggiungano entro trenta giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà alla designazione il Presidente del Tribunale competente territorialmente.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale. Il Collegio arbitrale avrà sede nel luogo stabilito dal Presidente.

Art. 15 – Spese Tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico della Società mista, compresa l'eventuale registrazione in caso d'uso.

Napoli il 15/01/2014

p. Il Consorzio CISS Carmine De Luca

p. Inco.Farma S.p.A. Lorenzo Di Iorio_

p. Soc.I.Ge.SS. S.p.A. Francesco Lauretano

Via Tardeo da Sessa Centro Direzionale
Torre Giulia is. C9 sc. A int. 80

80143 Napoli -NA-: <u>ø P</u>/JVA: 0<u>502</u>9881215

02903880611

Via del Pini - P.co Svedese

10

57